



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6686

Seduta del 09/06/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI DI RETE PER IL LAVORO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 15 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTI:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e ss.mm.ii.;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- il Programma Operativo Regionale Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - FSE 2014-2020, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/c 262/01);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI altresì:

- la D.g.r. n. X/3017 del 16.1.2015 all'oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014- 2020" aggiornato con DGR n. 4390 del 30.11.2015;
- la D.g.r. n. X/3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- il d.d.u.o n. 3249 del 13.04.2016 Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro. Approvazione della metodologia di calcolo del costo forfettario relativo al rimborso delle spese di vitto e trasporto ai partecipanti all'iniziativa di work experience presso gli Uffici giudiziari;

CONSIDERATO che:

- in coerenza con i principi delle leggi regionali 22/2006 e n. 19/2007 è stato sviluppato il sistema regionale integrato di politiche di istruzione, formazione e lavoro;
- la legge regionale 30/2015 prevede che gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro e che la Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni;

VALUTATO che:

- la crisi economica ha fortemente interessato il territorio regionale e che, pur a fronte di segnali positivi registrati nel corso del 2016, sono ancora presenti numerosi casi di lavoratori fuoriusciti o in fase di espulsione da aziende in crisi con impatti di natura sociale ed economica sui territori interessati;
- le reti di partenariato composte da operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, assieme ad altri soggetti quali enti territoriali, parti sociali ed imprese, facilitano la *governance* territoriale e l'individuazione di soluzioni positive alla crisi;
- i lavoratori fuoriusciti da situazioni di crisi aziendale sono caratterizzati da una storia e da un'esperienza professionale comune per cui il supporto al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

reinserimento lavorativo di tali lavoratori risulta particolarmente efficace se gestito in gruppo;

- uno strumento di politica attiva di gruppo alternativo ai percorsi individuali della “Dote” completa il quadro delle misure regionali orientate alla ricollocazione;
- le parti sociali datoriali e di rappresentanza dei lavoratori hanno manifestato approvazione per la definizione di uno strumento a supporto di gruppi di lavoratori in uscita o fuoriusciti da situazioni di crisi aziendale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura (D.C.R. N. X/78 del 9 luglio 2013) sostiene e promuove misure per un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, attraverso interventi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppati secondo modalità che garantiscono semplificazione delle procedure, controllo e valutazione dell’efficacia;

ATTESO che per conseguire gli obiettivi della programmazione e rispondere alle sfide poste dalle dinamiche di cambiamento sociale e del mercato del lavoro è opportuno introdurre una misura di politica attiva rivolta specificatamente a gruppi di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali e attuate da reti di partenariato;

VALUTATO pertanto, di adottare indirizzi per il finanziamento di progetti che prevedano azioni integrate di accompagnamento al lavoro per gruppi di lavoratori in uscita o fuoriusciti da crisi aziendali; tali azioni dovranno essere attivate da reti di partenariato, composte da soggetti con diverse competenze, in coerenza con i seguenti principi:

- adozione di modelli gestionali semplificati e orientati al risultato occupazionale, anche mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi;
- differenziazione dell’intensità dei servizi di inserimento lavorativo riconosciuti a risultato in relazione ai fattori che ne determinano il grado di occupabilità;
- miglioramento continuo della qualità del sistema, attraverso la valorizzazione del ruolo degli operatori accreditati, la promozione di reti di partenariato da realizzarsi con modalità strutturate e trasparenti e il potenziamento del modello dei controlli e della valutazione;

DATO ATTO che l’iniziativa:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi nell'ambito di un regime concessorio sottoscritto con Regione Lombardia finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;
- non finanzia nemmeno indirettamente attività economiche;
- è realizzata attraverso l'erogazione di servizi riconosciuti a costi standard;

RITENUTO di approvare le linee guida per l'attuazione della misura denominata "Azioni di rete per il lavoro" per il triennio 2017-2019, descritte nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

RITENUTO di stanziare su tale misura Euro 5.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I, prevedendo la possibilità di un successivo rifinanziamento, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie, anche con il ricorso al finanziamento in overbooking descritto nell'allegato 1, sulla base dei dati di monitoraggio;

VISTO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato in data 06.06.2017;

ATTESO che l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 è individuata nella figura del Direttore Generale che vista il presente atto;

SENTITE le funzioni regionali coinvolte ed in particolare la Cabina di Regia POR FSE FESR 2014-2020 in data 31.05.2017;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto già citato in premessa, le "Linee guida per l'attuazione delle Azioni di rete per il lavoro", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, come strumento alternativo ai percorsi individuali del sistema dotale per la programmazione e l'attuazione di interventi rivolti a gruppi di lavoratori in uscita o fuoriusciti da situazioni di crisi aziendale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire che, al finanziamento degli interventi relativi alla citata misura "Azioni di rete per il lavoro" per il triennio 2017/2019, concorrono risorse complessive pari a Euro 5.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I, Risultato atteso 8.6 Azione 8.6.1.– Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale e trovano copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3, alle quali potranno aggiungersi ulteriori risorse provenienti da fonti comunitarie, nazionali, regionali e private;
3. di demandare a successivi atti l'approvazione dei provvedimenti d'attuazione degli interventi di cui al precedente punto 1;
4. di prevedere che, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie e allo scadere dei termini per la conclusione dei progetti, potrà essere disposto il rifinanziamento della misura, tenuto conto dei dati di monitoraggio e dello stato di avanzamento della spesa, anche mediante il ricorso al finanziamento in overbooking illustrato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia, sul Portale dedicato alla Programmazione Europea, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

ALLEGATO ALLA D.G.R. “LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RETE PER IL LAVORO”

Indice

1.	Contesto di riferimento	2
2.	Caratteristiche delle Azioni di Rete per il Lavoro	3
2.1	Destinatari.....	3
2.2	Soggetti attuatori e le reti di partenariato.....	4
2.3	Caratteristiche dei progetti.....	5
2.4	Servizi attivabili e risultato occupazionale.....	6
2.5	Fasce d’aiuto nell’ambito delle azioni di rete per il lavoro	6
3.	Durata della misura e durata dei progetti	8
4.	Presentazione e valutazione dei progetti.....	9
5.	Fasi di attuazione dei progetti.....	9
6.	Programmazione delle risorse finanziarie	10
6.1	Il meccanismo di “overbooking controllato”	10
7.	Monitoraggio e valutazione delle azioni di rete per il lavoro.....	10
7.1	Valutazione della performance.....	11
8.	Gestione e controlli	11
9.	Dispositivi attuativi	12

1. Contesto di riferimento

Il ciclo critico dell'economia mondiale, iniziato nel 2008 e che ha assunto per alcuni aspetti connotati strutturali, sembra lentamente diminuire, con una curva tuttavia molto attenuata e con una alternanza di deboli segnali positivi e nuove difficoltà in alcuni settori specifici nei quali proseguono le ristrutturazioni, le riorganizzazioni, le delocalizzazioni e le cessazioni.

Il trend delle crisi aziendali anche nel corso del 2016 è stato fortemente condizionato dall'entrata in vigore del complesso di norme riconducibili al Jobs Act. A seguito delle modifiche normative nazionali in tema di ammortizzatori sociali e di politiche attive, la spinta al cambio di paradigma rispetto all'utilizzo di ammortizzatori sociali conservativi verso misure di attivazione che supportino i lavoratori a rientrare nel mercato del lavoro, rende ancora più forte l'esigenza di strumenti di politica attiva in grado di rispondere a specifici fabbisogni occupazionali, anche determinati da situazioni di crisi che rivestono una forte rilevanza di natura sociale ed economica sui territori interessati.

In risposta a tali fabbisogni, in attuazione della legge regionale n. 30/2015 *“Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”* articolo 17 ter *“Reti di partenariato”* e coerentemente agli obiettivi del POR Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, vengono definiti le modalità e i criteri per il finanziamento di azioni integrate di accompagnamento al lavoro attivate da reti di partenariato.

Tali reti sono intese costituite da operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, assieme ad altri soggetti quali enti territoriali, parti sociali ed imprese per creare partenariati a supporto di specifiche situazioni di crisi aziendale che hanno un impatto sui livelli occupazionali del territorio.

La misura Azioni di rete per il lavoro è informata ai principi e ai criteri di sussidiarietà orizzontale e verticale, pari dignità tra pubblico e privato, centralità della persona e libertà di scelta, flessibilità e semplificazione.

2. Caratteristiche delle Azioni di Rete per il Lavoro

La misura Azioni di rete per il lavoro si caratterizza per essere uno strumento di politica attiva rivolta a gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto delle crisi sui territori interessati e di supportare il mantenimento dei livelli occupazionali.

Tali azioni devono essere promosse da reti di operatori accreditati e di diversi soggetti del sistema socio economico che, integrando le proprie competenze, collaborano nell'affrontare situazioni complesse che comportano impatti negativi sull'occupazione e contribuiscono alla *governance* di situazioni di crisi che hanno ricadute sociali ed economiche sui territori.

La misura Azioni di rete per il lavoro consente di attivare progetti che prevedono l'erogazione di servizi al lavoro e alla formazione finalizzati alla ricollocazione, a favore di lavoratori in uscita o già fuoriusciti da aziende interessate da crisi.

Tale misura completa gli strumenti regionali di politica attiva per il lavoro.

E' intesa come alternativa ai percorsi individuali della Dote Unica Lavoro in quanto consente di prendere in carico gruppi di lavoratori accomunati da una medesima storia ed esperienza lavorativa.

I provvedimenti attuativi dovranno prevedere l'armonizzazione con i dispositivi in corso di validità, per raccordare l'accesso agli altri strumenti di politica attiva nazionali e regionali.

Elementi che caratterizzano l'intervento:

- una progettazione basata sull'attività coordinata dei soggetti della rete nella individuazione dei lavoratori da coinvolgere e nella rilevazione dei fabbisogni occupazionali;
- la partecipazione a momenti di raccordo tra i principali attori coinvolti nelle situazioni di crisi, finalizzata a facilitare la *governance* territoriale;
- il coinvolgimento attivo dei soggetti della rete, in particolare delle aziende, ove possibile, nell'individuazione di soluzioni positive alla crisi, di percorsi che garantiscano il reinserimento occupazionale e nella facilitazione dell'incrocio tra le esigenze delle aziende che assumono e l'offerta di lavoro presente sul territorio;
- il monitoraggio e la supervisione delle attività progettuali in un'ottica di responsabilizzazione diretta dei partner della rete per garantire un forte orientamento al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale;
- lo stimolo allo sviluppo di reti stabili e strutturate.

In aggiunta ai servizi attivabili, i soggetti della rete possono avviare iniziative complementari a supporto dei destinatari del progetto, finanziate da risorse proprie o a valere su altri finanziamenti.

2.1 Destinatari

Le Azioni di rete per il lavoro si rivolgono ai lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale, percettori di strumenti di sostegno al reddito, quali la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in presenza di accordi che prevedono esuberanti, e lavoratori già espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito, che quindi si trovano in stato di disoccupazione.

I lavoratori devono provenire da una o più unità produttive/operative ubicate in Lombardia di una specifica azienda in crisi. Qualora i destinatari provengano da più di una azienda, si prevede che vi sia un limite numerico delle aziende di provenienza, al massimo tre, e che le aziende coinvolte siano dello stesso settore,

della stessa filiera produttiva o comunque collegate ad una stessa crisi aziendale (ad esempio imprese appaltatrici di servizi o imprese dell'indotto).

Proprio per la natura della misura legata al sostegno di gruppi di persone in difficoltà occupazionale, il numero di destinatari per progetto deve essere di almeno 10 persone.

2.2 Soggetti attuatori e le reti di partenariato

I progetti delle azioni di rete devono essere presentati da un partenariato che coinvolga almeno tre soggetti e che abbia come ente capofila un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro.

La rete di partenariato può includere soggetti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, enti locali, organizzazioni datoriali e associazioni rappresentanti dei lavoratori, altri enti di rilevanza socio economica, organizzazioni del terzo settore e le imprese.

La realizzazione dei servizi in un'ottica di rete richiede la collaborazione tra gli attori del territorio interessati alle politiche del lavoro, rafforzando la relazione fra pubblico e privato, anche attraverso la partecipazione diretta dell'azienda, ove possibile di quella di provenienza della crisi o di quelle di destinazione di nuova occupazione.

Tutti i partner della rete, grazie alle diverse competenze e ruoli, possono contribuire alla *governance* delle situazioni di crisi e rappresentano un valore aggiunto nella ricerca di soluzioni occupazionali a favore dei destinatari.

La rete individua un soggetto capofila, che deve necessariamente essere un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro, e deve comprendere almeno tre soggetti (incluso il capofila).

I servizi al lavoro e alla formazione dovranno essere erogati esclusivamente dai partner qualificati come operatori accreditati da Regione Lombardia.

I soggetti della rete regolano i loro rapporti e gli impegni nell'ambito di un Accordo di Partenariato, da formalizzare dopo l'ammissione al contributo pubblico.

Il soggetto capofila della Rete è il coordinatore del progetto, unico interlocutore diretto nei confronti di Regione Lombardia e unico beneficiario.

Ha la responsabilità di coordinare la rete di partenariato e la predisposizione della documentazione che sarà richiesta dal provvedimento attuativo per la presentazione del progetto e, in caso di ammissione al finanziamento, degli atti conseguenti nelle diverse fasi di sviluppo del progetto, inclusa la rendicontazione e la richiesta di liquidazione.

Il soggetto capofila predisporre e sottoscrive i Piani di Intervento Personalizzato per ciascun destinatario, in raccordo con gli altri soggetti della rete.

Gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione partner di progetto partecipano alla realizzazione del progetto, erogando i servizi definiti nei PIP in raccordo con il capofila, sulla base di quanto definito a progetto e sulla base degli impegni presi nell'Accordo di partenariato.

2.3 Caratteristiche dei progetti

I progetti di azioni di rete per il lavoro devono essere caratterizzati da un elevato grado di adattabilità rispetto a specifiche situazioni di crisi aziendale e fortemente orientati al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

I progetti devono prevedere interventi coordinati ed articolati in un insieme di servizi al lavoro e alla formazione, sia individuali che di gruppo, tra quelli previsti nel Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro e dell'offerta formativa, riferendosi alle unità di costo standard¹.

La definizione di un progetto da parte di una rete di partenariato, comporta la descrizione:

- del contesto dell'azienda/delle aziende di provenienza nell'ambito del quale il progetto trova la sua giustificazione
- delle caratteristiche dei destinatari in termini di situazione occupazionale, profili professionali e elementi utili a evidenziarne i fabbisogni e/o particolari situazioni di difficoltà
- degli obiettivi specifici che si intende perseguire, con particolare riferimento alle strategie occupazionali che la rete intende attuare per incidere positivamente sui livelli occupazionali
- la composizione e le caratteristiche del partenariato, dando particolare evidenza alla rappresentatività territoriale del partenariato e del coinvolgimento di interessi diversi, alla differenziazione di competenze ed esperienze nonché alla sostenibilità e stabilità del partenariato nel tempo
- l'assetto organizzativo del progetto, indicando ruoli e funzioni dei partner della rete, i servizi che saranno erogati da ciascun componente e le modalità organizzative e di gestione che si intendono adottare per assicurare la realizzazione delle attività
- l'arco temporale di svolgimento
- i risultati attesi, con particolare riferimento agli impatti in termini di occupazione dei lavoratori.

Il progetto deve inoltre definire il Piano dei conti, determinato dai costi relativi ai servizi riconosciuti a processo e dai servizi riconosciuti a risultato, rispettando i massimali dei servizi del Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.D.U.O. del 9 dicembre 2015 n. 11053 e ss.mm.ii. e D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi.

Il Piano dei conti è determinato dal valore dei servizi a processo, dato dalla sommatoria del costo standard di ciascun servizio moltiplicato per il numero di ore complessive che si intende erogare a favore di tutti i destinatari del progetto e dal valore dei servizi a risultato, determinato dalla sommatoria del valore massimo di ciascun servizio di inserimento lavorativo riconosciuto in Fascia 3, moltiplicato per il numero di lavoratori previsti a progetto.

Il valore dei servizi a processo indicati nel piano dei conti non può superare l'importo di € 2.000,00 per singolo destinatario.

I servizi a risultato sono riconosciuti e liquidati solo sulla base degli effettivi esiti occupazionali e valorizzati sulla base dei massimali per fascia di intensità di aiuto per singolo destinatario, che saranno determinati sulla base della fascia di aiuto di appartenenza, in esito alla profilazione dei destinatari da realizzarsi in fase di avvio del progetto.

Il valore dei servizi a risultato verrà riconosciuto per un numero massimo di destinatari pari a quello indicato nella proposta progettuale.

Il totale del Piano dei conti rappresenta il contributo massimo finanziabile per progetto.

¹ Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.D.U.O. del 9 dicembre 2015 n. 11053 e ss.mm.ii. e D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi.

2.4 Servizi attivabili e risultato occupazionale

I progetti di azioni di rete per il lavoro devono articolarsi in percorsi di ricollocazione, definiti per ciascun destinatario in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che prevedono:

- **Servizi a processo**, erogabili per un massimo di € 2.000,00 a destinatario indipendentemente dalla Fascia di Aiuto in esito alla profilazione;
- **Servizi a risultato**, quantificati secondo la Fascia di Aiuto del destinatario in esito alla profilazione e riferiti all'unità di costo standard del quadro degli standard minimi di servizio:

		Intensità di aiuto bassa	Intensità di aiuto media	Intensità di aiuto alta
Servizio di inserimento lavorativo (a risultato)	Inserimento e avvio al lavoro	€ 567	€ 1.053	€ 1.835
	Autoimprenditorialità (alternativo all'inserimento lavorativo)	€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860

Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori i Servizi di base e un Servizio di inserimento lavorativo.

Il risultato occupazionale deve essere raggiunto nell'arco temporale di durata del progetto.

Il risultato occupazionale consiste in:

- **Servizio di inserimento e avvio al lavoro**: avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore settimanale non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore;
- **Servizio di autoimprenditorialità**: iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan.

Con riferimento al Servizio di inserimento e avvio al lavoro, si specifica che non è riconosciuto il risultato occupazionale per gli inserimenti lavorativi effettuati:

- presso datori di lavoro appartenenti allo stesso gruppo dei soggetti accreditati che compongono la rete ed erogano i servizi;
- presso datori di lavoro presso cui il destinatario ha svolto una attività lavorativa nei 4 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a valere sulle Azioni di rete.

2.5 Fasce d'aiuto nell'ambito delle azioni di rete per il lavoro

Ai fini della valorizzazione dei servizi a risultato il destinatario deve essere profilato in base al sistema delle fasce ad intensità di aiuto in fase di avvio del progetto ammesso a finanziamento.

La metodologia del sistema delle fasce ad intensità di aiuto è quella introdotta ed adottata nell'ambito della Dote Unica Lavoro², anche se la peculiarità delle tipologie di destinatari ammissibili richiedono alcuni adeguamenti come di seguito riportati.

1. Le fasce ad intensità di aiuto per le azioni di rete per il lavoro sono tre:

- **Fascia 1 "bassa intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone in grado di ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia o che richiedono un supporto minimo;

² DGR n. 555/13; DGR n. 748/13; DGR n. 4526/2015.

- **Fascia 2 “media intensità di aiuto”**: rientrano in questa fascia le persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro;
- **Fascia 3 “alta intensità di aiuto”**: rientrano in questa fascia le persone che necessitano di servizi intensivi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro.

Pertanto non rientrano in questa misura, in coerenza con le finalità di tale intervento, la fascia 4 e la fascia 3 Plus.

2. Le modalità relative al criterio dello stato occupazionale sono aggiornate come segue:

- la modalità “occupato” e “occupato sospeso con riduzione di orario superiore al 50% in costanza di rapporto di lavoro” non è prevista in quanto non rientra tra i requisiti dei destinatari ammissibili alla misura;
- la modalità “occupato sospeso in CIGS / CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi da un periodo uguale o inferiore a 3 mesi” è integrata e le viene assegnato il peso 30;
- la modalità “Disoccupato non percettore di strumenti di sostegno al reddito con disoccupazione >36 mesi e ISEE non superiore a € 18.000,00” non è prevista in quanto non rientra tra i requisiti dei destinatari ammissibili alla misura.

I restanti criteri, modalità e pesi non subiscono variazioni.

La tabella riassuntiva è la seguente:

Criterio	Tempo	Modalità	Peso singola modalità
Stato occupazionale	0 < 3 mesi	disoccupato, percettore o meno di strumenti di sostegno al reddito, <3 m occupato sospeso CIGS / CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi (ove applicabile, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente) <3 m	30
	> 3 < 12 mesi	disoccupato, percettore o meno di strumenti di sostegno al reddito, >3 <12 m occupato sospeso CIGS / CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi (ove applicabile, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente)	57
	> 12 m	Disoccupato, percettore o meno di strumenti di sostegno al reddito, >12 m	70
Età		15-24	15
		25-34	5
		35-44	1
		45-54	5
		> 55	14
Titolo di studio ³		ISCED 0 – Istruzione pre elementare (nessun titolo)	10
		ISCED 1 –Istruzione elementare	10

³ Ai fini della presente classificazione, il livello ISCED 3 ricomprende il livello ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria.

Criterio	Tempo	Modalità	Peso singola modalità
		ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore	8
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore	5
		ISCED 5 – Istruzione terziaria	1
		ISCED 6 – Istruzione terziaria (post laurea/dottorati/master, etc.)	1
Genere		Maschio	0
		Femmina ⁴	5

* viene assegnato il valore 5 solo alle donne over 35.

Il sistema informativo, inserendo i dati relativi alla persona, calcola in automatico l'appartenenza ad una fascia di aiuto calcolando la somma dei punteggi, come indicati nella tabella di seguito:

Range punteggio	3 Fasce di aiuto
Fascia 3 100-75	Alta intensità di aiuto - Persone che necessitano di assistenza per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale
Fascia 2 74-50	Media intensità di aiuto - Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricollocazione
Fascia 1 49-1	Bassa intensità di aiuto - Persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo

3. Durata della misura e durata dei progetti

La durata della misura Azioni di rete per il lavoro si articola in due fasi.

Il provvedimento attuativo individua le date e le scadenze per la realizzazione della Fase I e le date e le scadenze della Fase II.

I progetti possono avere una durata massima di 12 mesi dalla data di avvio.

La durata dei progetti è comunque subordinata alle scadenze che saranno individuate relativamente alle due Fasi di realizzazione.

⁴Viene assegnato il valore 5 solo alle donne over 35.

4. Presentazione e valutazione dei progetti

I progetti di azioni di rete per il lavoro potranno essere presentati dal soggetto capofila della rete di partenariato a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

I progetti saranno oggetto di valutazione da parte di un Nucleo di Valutazione nominato ad hoc da Regione Lombardia, composto dalla DG IFL e da Arifl. Il dispositivo attuativo definisce la cadenza degli incontri del Nucleo di valutazione.

Gli esiti della valutazione dei progetti ne determinano:

- l'ammissibilità al finanziamento;
- l'ammissibilità e non finanziabilità in caso di esaurimento della dotazione finanziaria;
- la non ammissibilità.

I criteri di valutazione devono prevedere:

- **Qualità del progetto**, in termini di coerenza con le finalità della misura e di rispondenza dell'intervento proposto rispetto ai fabbisogni individuati;
- **Efficacia potenziale**, in termini di strategie individuate per gli inserimenti lavorativi, di ricadute occupazionali previste nonché di individuazione di nuovi potenziali datori di lavoro;
- **Composizione della partnership**, rispetto alla rappresentatività dei componenti la rete e la stabilità e sostenibilità del partenariato.

Per ciascun criterio il dispositivo attuativo dovrà definire i punteggi ed eventuali soglie di sufficienza ai fini dell'ammissibilità dei progetti.

5. Fasi di attuazione dei progetti

In caso di ammissione al finanziamento, l'operatore capofila in collaborazione con i componenti della rete di partenariato deve provvedere, pena la decadenza del contributo, all'avvio delle attività progettuali secondo tempi e modalità stabiliti dal provvedimento attuativo.

La rete di partenariato accoglie i destinatari e li informa sulle opportunità offerte dall'intervento, presentando la rete di progetto e le finalità.

Nella fase di avvio delle attività progettuali, l'operatore capofila effettua la profilazione nel sistema informativo che restituisce in automatico l'appartenenza ad una delle fasce di intensità d'aiuto, come descritte nel paragrafo 2.5 "*Fasce d'aiuto nell'ambito delle azioni di rete per il lavoro*" del presente documento. L'appartenenza ad una fascia di aiuto è rilevante ai fini dell'effettiva valorizzazione del servizio di inserimento lavorativo per ciascun destinatario in base alla fascia di appartenenza.

Successivamente all'avvio del progetto, l'operatore capofila in raccordo con i partner della rete, e il singolo destinatario, predispongono il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), in cui dovranno essere individuati gli specifici servizi da erogare e i soggetti erogatori dei singoli servizi, coerentemente e nell'ambito di quanto previsto nel progetto avviato.

Nella fase di realizzazione, i soggetti della rete e i destinatari dovranno rispettare le procedure indicate nel dispositivo attuativo e nel relativo Manuale di gestione, per quanto concerne la realizzazione del PIP, gli output dei servizi, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

Per la conclusione delle attività, la data prevista di conclusione dei PIP corrisponde a quella del progetto. Se conclusi tutti i servizi, il PIP può essere concluso prima della data prevista dal progetto.

Il percorso individuale si conclude positivamente quando la persona raggiunge l'obiettivo occupazionale entro la data di conclusione del progetto, come descritto nel paragrafo 2.4 "Servizi attivabili e risultato occupazionale" del presente documento.

6. Programmazione delle risorse finanziarie

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ammontano a € 5.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 e trovano copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803,10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3

Le risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 sopra indicate fanno riferimento all'Asse I, Risultato atteso 8.6 Azione 8.6.1.– Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Regione Lombardia monitora l'andamento dei progetti presentati e approvati e valuta, con provvedimento del dirigente competente, un'eventuale integrazione della dotazione iniziale in funzione delle esigenze che potranno emergere, anche attraverso il meccanismo dell'overbooking controllato.

6.1 Il meccanismo di "overbooking controllato"

Il meccanismo dell'"overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, un'integrazione di risorse rispetto alla dotazione finanziaria iniziale.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce il valore delle risorse da stanziare in overbooking controllato, si possono prendere come riferimenti:

- percentuale di avanzamento finanziario complessivo calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo impegnato e il totale rendicontato dei progetti, ricavando il "Moltiplicatore di spesa" che definisce il tetto di risorse entro cui stabilire l'eventuale nuovo stanziamento;

e/o

- i tassi di ricollocazione di analoghe misure di politica attiva del lavoro;

e/o

- i tassi di ricollocazione raggiunti dalle precedenti esperienze di azioni di reti per il lavoro.

Sulla base delle analisi rilevati dagli elementi di cui sopra, è possibile definire un tetto di risorse aggiuntive da stanziare sulla misura con il meccanismo dell'overbooking controllato.

7. Monitoraggio e valutazione delle azioni di rete per il lavoro

Nell'ambito della misura sono previsti monitoraggi periodici di natura quantitativa e qualitativa sull'avanzamento delle attività progettuali e i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione Lombardia – DG Istruzione Formazione e Lavoro e/o dall'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) per effettuare il monitoraggio dei progetti.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di lavoratori (coinvolti nell'iniziativa);
- Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

7.1 Valutazione della performance

Regione Lombardia, con il supporto dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL), monitora l'avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti dai progetti. Gli esiti delle analisi saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione della performance. L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art.17 della l.r. 22/2006.

In particolare, la valutazione di Regione Lombardia sarà tesa a valorizzare le reti di partenariato più performanti sotto l'aspetto dell'efficacia, intesa come la capacità degli stessi di portare il maggior numero di destinatari presi in carico al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari presi in carico, con particolare riferimento ai target più svantaggiati di lavoratori in uscita da crisi aziendali.

8. Gestione e controlli

Per la corretta gestione e liquidazione dei progetti a favore dei beneficiari, si rinvia al Manuale di gestione che verrà approvato con relativo decreto del dirigente competente.

Il capofila è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione inerente il progetto.

Regione Lombardia attiverà tutti i controlli necessari a verificare la corretta erogazione dei servizi e, nel caso di accertata irregolarità, come stabilito nell'allegato 1 punto 5 (Sistema sanzionatorio) della D R n. 2412 del 26 ottobre 2011, procederà all'attuazione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca), che influiranno negativamente su uno degli indici di dettaglio (affidabilità) del sistema di rating. Potranno in ogni caso essere prese in considerazione procedure sanzionatorie integrative e specifiche nei diversi provvedimenti attuativi.

Medesime sanzioni potranno essere applicate in caso di mancato possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale dell'accreditamento.

Sarà facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, anche attraverso i referenti preposti presso le UTR di Regione Lombardia, in ogni fase di gestione dei progetti su base campionaria, su richiesta delle strutture regionali o su segnalazione da parte dei destinatari o di persone informate.

9. Dispositivi attuativi

I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di attuazione del modello e, nello specifico, le procedure che i soggetti coinvolti sono tenuti a seguire per assicurare una corretta gestione e rendicontazione dei progetti.

A tal fine, la DG I.F.L. approva con decreto del dirigente competente l'Avviso e il Manuale di gestione a supporto dei beneficiari e, ove necessario, integra le relative disposizioni in successivi e specifici provvedimenti attuativi.

**SCHEDA TIPO DA ALLEGARE ALLA
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DEI BANDI FINANZIATI CON FONDI DELLA
PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	Azioni di Rete per il Lavoro – Contrasto alla crisi
FINALITÀ	<i>L'Intervento finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto delle crisi sui territori interessati e supportare il mantenimento dei livelli occupazionali.</i>
PRS X LEGISLATURA	<i>176 Promozione della ricollocazione di lavoratori espulsi o in fase di espulsione dal mercato del lavoro attraverso servizi personalizzati e orientati alle richieste delle imprese</i>
SOGGETTI BENEFICIARI	<i>Reti di operatori accreditati al lavoro e alla formazione</i>
SOGGETTI DESTINATARI	<i>Persone in cerca di nuova occupazione provenienti da una o più unità produttive/operative ubicate in Lombardia che, al momento dell'adesione al progetto, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Occupati sospesi percettori di Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in presenza di accordi che prevedono esuberi;</i> - <i>Disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito.</i>
SOGGETTO GESTORE	REGIONE LOMBARDIA
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 5.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 e trovano copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803,10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3
FONTE DI FINANZIAMENTO	Asse 1 - Azione 8.6.1 nei capitoli del bilancio regionale corrente
TIPOLOGIA ED ENTITÀ	Servizi al lavoro e alla formazione:

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - A processo per massimo 2.000,00 € - A risultato massimale variabile a seconda dell'assegnazione della fascia all'utente
REGIME DI AIUTO DI STATO	Gli interventi finanziati non configurano Aiuti di Stato
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>La misura promuove e finanzia progetti che consistono in percorsi di ricollocazione costituiti da servizi al lavoro e servizi alla formazione, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro (Ddg n. 3249 del 13/04/2016) e dall'Offerta dei servizi formativi di cui al (Dduo n.10735 del 21.11.2013 e ss.mm.ii).</p> <p>I progetti sono presentati da reti di partenariato composte da operatori accreditati al lavoro e alla formazione, da imprese, da parti sociali, enti locali e altri soggetti del territorio coinvolti nella gestione di crisi. Il soggetto capofila deve essere un operatore accreditato al lavoro.</p> <p>I percorsi di ricollocazione proposti nei progetti devono essere articolati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi a processo, erogabili per un massimo di € 2.000,00 a destinatario - Servizi a risultato, quantificati secondo la Fascia di Aiuto del destinatario in esito alla profilazione <p>I servizi devono essere erogati da operatori accreditati al lavoro e alla formazione presso le sedi operative accreditate sul territorio lombardo.</p>
SPESE AMMISSIBILI	Sulla base delle ore rendicontate all'operatore e a seguito dei controlli desk e in loco
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	I progetti sono presentati a sportello e sono soggetti a istruttoria formale e istruttoria tecnica per valutarne l'ammissibilità al finanziamento.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>I progetti saranno oggetto di valutazione da parte di un Nucleo di Valutazione nominato ad hoc da Regione Lombardia.</p> <p>Gli esiti della valutazione dei progetti ne determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissibilità al finanziamento; - l'ammissibilità e non finanziabilità in caso di esaurimento della dotazione finanziaria; - la non ammissibilità. <p>I criteri di valutazione devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità del progetto, in termini di coerenza con le finalità della misura e di rispondenza dell'intervento proposto

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>rispetto ai fabbisogni individuati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efficacia potenziale, in termini di strategie individuate per gli inserimenti lavorativi, di ricadute occupazionali previste nonché di individuazione di nuovi potenziali datori di lavoro; - Composizione della partnership, rispetto alla rappresentatività dei componenti la rete e la stabilità e sostenibilità del partenariato. <p>Per ciascun criterio l'Avviso dovrà definire i punteggi ed eventuali soglie di sufficienza ai fini dell'ammissibilità dei progetti. La tempistica di presentazione dei progetti è definita dall'Avviso.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Progetti che si compongono di PIP articolati in servizi a costi standard.</p> <p>Erogazione a seguito della conclusione dei servizi ai destinatari, sulla base delle ore rendicontate dall'operatore e a seguito dei controlli desk e/o in loco</p>
<p>TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI</p>	<p>Tempistica definita nell'Avviso</p>
<p>POSSIBILI IMPATTI</p>	<p><i>Sviluppo sostenibile: neutro</i></p> <p><i>Pari opportunità: positivo</i></p> <p><i>Parità di genere: positivo</i></p>
<p>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</p>	<p><i>-Numero di lavoratori (coinvolti nell'iniziativa)</i></p> <p><i>-Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento</i></p>
<p>COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI</p>	<p><i>Nessuna</i></p>